



Studio BPV & Partners S.R.L. - STP  
Dottori Commercialisti e Revisori Legali dei Conti

**Partners**

Dott. Michele Pelizzari  
Dott. Alberto Visioli  
Dott. Gabriele Bonatti

**Collaboratori**

Dott.ssa Patrizia Arleo  
Dott.ssa Beatrice Arduini  
Dott.ssa Caterina Visioli

*Circolari per la clientela*

---

Viale Antonio Bizzozzero 5 - 43123 Parma  
Tel. 0521/969052-964678  
Email: [segreteria@bpveassociati.it](mailto:segreteria@bpveassociati.it)  
[www.bpveassociati.it](http://www.bpveassociati.it)



## ULTIME NOVITÀ FISCALI

<b>Credito d'imposta cuochi professionisti</b>	È stato pubblicato sulla G.U. 15.9.2022, n. 216 il Decreto attuativo dell'art. 1, comma 117, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) che riconosce un credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista che nel periodo 1.1.2021 - 31.12.2022 hanno sostenuto spese per l'acquisto di macchinari di classe energetica elevata, di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.
<b>Decreto MISE 1.7.2022</b>	
<b>Redditometro</b>	È legittimo l'accertamento tramite redditometro nei confronti di un contribuente che per il periodo d'imposta considerato non ha dichiarato alcun reddito, pur essendo comproprietario con il fratello di un appartamento con garage e proprietario di un'autovettura (nel caso di specie, una Fiat Punto con 9 anni di circolazione e di irrilevante valore economico).
<b>Ordinanza Corte Cassazione 24.8.2022, n. 25219</b>	
<b>Agevolazione "prima casa"</b>	Il coniuge separato che ha usufruito delle agevolazioni "prima casa" sull'immobile successivamente assegnato all'ex coniuge, in quanto affidatario dei figli minorenni, non può beneficiare delle predette agevolazioni in sede di acquisto di un altro immobile.
<b>Ordinanza Corte Cassazione 14.9.2022, n. 27088</b>	
<b>Credito d'imposta 2 rata IMU 2021 settore turismo</b>	È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia il Provvedimento che approva il modello utilizzabile dalle imprese del settore turismo per poter usufruire del credito d'imposta riconosciuto dall'art. 22, DL n. 21/2022, c.d. "Decreto Ucraina". Il modello, contenente l'autodichiarazione del rispetto delle condizioni / limiti delle Sezioni 3.1 e 3.12 del c.d. "Temporary Framework", va inviato all'Agenzia dal 28.9.2022 al 28.2.2023.
<b>Provvedimento Agenzia Entrate 16.9.2022</b>	
<b>Tassazione utili maturati fino al 2017</b>	L'erogazione degli utili maturati fino al 2017 pagati dall'1.1.2023 sono soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta del 26% ancorché deliberati entro il 31.12.2022. Secondo l'Agenzia, il Legislatore ha voluto salvaguardare, per un periodo di tempo limitato, il regime fiscale preesistente e pertanto "per i dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2023 relativi a partecipazioni qualificate si applica la ritenuta a titolo d'imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento".
<b>Risposta interpello Agenzia Entrate 16.9.2022, n. 454</b>	

### COMMENTI

#### C.D. "DECRETO AIUTI-TER": I SOSTEGNI PER RINCARO DI ENERGIA / GAS / CARBURANTI

Recentemente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DL n. 144/2022, c.d. "Decreto Aiuti-ter", che prevede:

- l'estensione di alcune agevolazioni già precedentemente introdotte, sotto forma di credito d'imposta, per la spesa sostenuta dalle imprese per il consumo di energia elettrica / gas naturale;
- lo stanziamento di risorse per finanziare contributi volti a mitigare il rincaro di energia elettrica e gas naturale a favore di ETS / ONLUS / OdV / APS / impianti sportivi / cinema / teatri / istituti

e luoghi di cultura nonché il “caro carburanti” a favore del settore dell’autotrasporto di merci e di quello dei servizi di trasporto di persone su strada.

### CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE “GASIVORE”

---

Sono imprese gasivore i soggetti che:

- **operano in uno dei settori di cui all’Allegato 1** del Decreto MiTE 21.12.2021, n. 541 (produzione di gelati, lavorazione del tè e del caffè, confezioni di abbigliamento in pelle / indumenti da lavoro / biancheria intima, fabbricazione di calzature, ecc.);
- **hanno consumato nel primo trimestre 2022** un quantitativo di gas naturale per usi energetici **non inferiore al 25%** del volume di gas naturale indicato all’art. 3, comma 1, Decreto MiTE 21.12.2021 (1 gWh/anno), al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

A favore di tali soggetti il credito d’imposta spetta **a condizione che il prezzo di riferimento** del gas naturale, calcolato come **media del terzo trimestre 2022** dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME, abbia subito un **incremento superiore al 30%** del corrispondente **prezzo medio del terzo trimestre 2019**.

#### **Credito d’imposta spettante**

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura **pari al 40% delle spese sostenute** per l’acquisto del gas naturale **consumato in ottobre e novembre 2022** per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

### CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE “NON GASIVORE”

---

Per le imprese non gasivore il beneficio spetta **a condizione che il prezzo di riferimento** del gas naturale, calcolato come **media del terzo trimestre 2022** dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un **incremento superiore al 30%** del corrispondente **prezzo medio del terzo trimestre 2019**.

#### **Credito d’imposta spettante**

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 40% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale **consumato in ottobre e novembre 2022** per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

### CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE “ENERGIVORE”

---

Per le imprese energivore, ossia i soggetti individuati dal Decreto MISE 21.12.2017, l’agevolazione spetta a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della **media del terzo trimestre 2022**, al netto di imposte e sussidi, abbiano subito un **incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al terzo trimestre 2019**, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.

Il beneficio è riconosciuto anche alle **imprese che hanno prodotto e autoconsumato energia nei mesi di ottobre e novembre 2022**, per le quali l’aumento del costo per kWh è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione dell’energia elettrica.

Per tali imprese il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, di ottobre e novembre 2022, del Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica (PUN).

#### **Credito d’imposta spettante**

Il credito d’imposta spetta nella **misura del 40% delle spese sostenute** per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata ad **ottobre e novembre 2022**.

## CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE "NON ENERGIVORE"

Per le imprese dotate di contatori con **potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW** (in precedenza 16,5 kW), **diverse** da quelle a forte consumo di energia elettrica (c.d. "non energivore") il beneficio spetta qualora il prezzo della componente energia elettrica, calcolato sulla base **della media del terzo trimestre 2022**, al netto di imposte e sussidi, abbia subito un **incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al terzo trimestre 2019**.

### **Credito d'imposta spettante**

Il credito d'imposta è riconosciuto nella **misura del 30% delle spese sostenute** per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata ad **ottobre e novembre 2022**.

## ADEMPIMENTI DEL FORNITORE DI GAS / ENERGIA

Qualora l'**impresa non gasivora / non energivora** beneficiaria del credito d'imposta si sia rifornita / si rifornisca di gas naturale o energia elettrica nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022 dal medesimo soggetto da cui si è rifornita nel terzo trimestre 2019, il **fornitore**, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta l'agevolazione, **deve inviare al cliente, a fronte di specifica richiesta, una comunicazione** riportante:

- il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica;
- l'ammontare del credito d'imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.

## CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE ESERCENTI ATTIVITÀ AGRICOLA E DELLA PESCA

Nell'ambito del DL n. 21/2022, c.d. "Decreto Ucraina", è stato introdotto un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti **attività agricola e della pesca** pari al 20% della spesa sostenuta nel primo trimestre 2022 per l'acquisto di gasolio / benzina per i mezzi utilizzati per l'attività.

Successivamente:

- il DL n. 50/2022, c.d. "Decreto Aiuti", ha esteso il predetto credito d'imposta alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel **secondo trimestre 2022, limitatamente alle imprese esercenti la pesca**;
- il DL n. 115/2022 c.d. "Decreto Aiuti-bis", ha previsto a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, l'estensione del credito d'imposta per le spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel **terzo trimestre 2022**.

Ora, il Decreto in esame riconosce, a favore delle **imprese esercenti attività agricola e della pesca**, un credito d'imposta nella misura del **20% delle spese sostenute nel quarto trimestre 2022** per l'acquisto di **carburante per**:

- **la trazione dei mezzi utilizzati** per l'esercizio dell'attività;
- **il riscaldamento** delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.



Il credito d'imposta del 20% delle spese sostenute nel quarto trimestre 2022 per l'acquisto di carburante utilizzato per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività è riconosciuto anche alle imprese esercenti l'attività agromeccanica identificate dal codice ATECO 1.61 (attività agricole per conto terzi quali la preparazione dei terreni, semina, trattamento del raccolto, disinfestazione, potatura degli alberi da frutta e delle viti; gestione dei sistemi di irrigazione, manutenzione del terreno agricolo, fornitura di macchine agricole con operatori, ecc.).

Soggetti	Credito d'imposta			
	1 trimestre 2022	2 trimestre 2022	3 trimestre 2022	ottobre e novembre 2022

Imprese <b>energivore</b>	20%	25%	40%
Imprese <b>non energivore</b>	---	15%	30%
Imprese <b>gasivore</b>	10%	25%	40%
Imprese <b>non gasivore</b>	---		
Imprese esercenti attività <b>agricola</b>	20%	---	20% (*)
Imprese esercenti attività della <b>pesca</b>		20%	

(\*) Il credito è riconosciuto per **il quarto trimestre** quindi anche per gli acquisti effettuati nel mese di dicembre ed anche alle imprese **esercenti l'attività agromeccanica** identificate dal codice ATECO 1.61.

### UTILIZZO DEI CREDITI D'IMPOSTA

I crediti d'imposta sopra esaminati:

- sono utilizzabili **esclusivamente in compensazione** tramite il mod. F24 **entro il 31.3.2023**.  
L'utilizzo del credito d'imposta anche per **importi superiori a € 5.000 annui**, avendo natura "agevolativa", **non richiede**:
  - la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi;
  - l'apposizione del visto di conformità;
- **non operano i limiti di**:
  - € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti;
  - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
- **non sono tassati** ai fini IRPEF / IRES / IRAP e **non rilevano** ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex art. 61, TUIR e delle "altre spese" deducibili ex art. 109, TUIR;
- **sono cumulabili con altre agevolazioni** aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

Per l'utilizzo in compensazione nel mod. F24 dei crediti d'imposta in esame riferiti ai mesi di ottobre e novembre / quarto trimestre devono essere riportati i seguenti codici tributo.

<b>6983</b>	Credito d'imposta a favore delle imprese <b>energivore</b> (ottobre e novembre 2022)
<b>6984</b>	Credito d'imposta a favore delle imprese a <b>forte consumo gas naturale</b> (ottobre e novembre 2022)
<b>6985</b>	Credito d'imposta a favore delle imprese <b>non energivore</b> (ottobre e novembre 2022)
<b>6986</b>	Credito d'imposta a favore delle <b>imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale</b> (ottobre e novembre 2022)
<b>6987</b>	Credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell' <b>attività agricola e della pesca</b> (quarto trimestre 2022)

Nel campo "anno di riferimento" va indicato l'anno di sostenimento della spesa, ossia "2022".

### Utilizzo crediti consumi terzo trimestre 2022

Il Decreto in esame in esame **proroga (dal 31.12.2022) al 31.3.2023 il termine entro il quale è possibile utilizzare in compensazione** nel mod. F24 i crediti d'imposta riconosciuti per il caro energia / gas dal c.d. "Decreto Aiuti-bis", ossia i crediti spettanti per le spese di acquisto di gas / energia consumato nel terzo trimestre 2022, sia in caso di utilizzo "diretto" da parte dell'avente diritto che di utilizzo da parte del cessionario dei crediti stessi.

### **CEDIBILITÀ DEI CREDITI D'IMPOSTA**

L'impresa beneficiaria **può cedere** il credito d'imposta spettante, **solo per intero, entro il 31.3.2023, ad altri soggetti**, compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari.

In generale non è consentita una successiva cessione; tuttavia **sono possibili 2 ulteriori cessioni**, successive alla prima, solo se effettuate a favore di banche / intermediari finanziari / società appartenenti ad un gruppo bancario / imprese di assicurazione.



L'utilizzo **parziale** del credito d'imposta tramite il mod. F24 non consente la cessione della quota non utilizzata.

I soggetti **beneficiari del credito d'imposta a seguito della cessione dello stesso** devono **richiedere il rilascio del visto di conformità dei dati** relativi alla **documentazione attestante la sussistenza dei presupposti** che danno diritto ai crediti d'imposta oggetto di cessione, ad un soggetto abilitato (dottore commercialista, consulente del lavoro, ecc.) o un responsabile del CAF imprese.

Il credito d'imposta è **usufruito dal cessionario** con le stesse modalità con le quali sarebbe utilizzato dal cedente (compensazione tramite mod. F24) e comunque **entro il 31.3.2023**.

### **COMUNICAZIONE CREDITI AGENZIA ENTRATE**

**Entro il 16.2.2023** i beneficiari dei crediti sopra illustrati sono tenuti ad **inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita Comunicazione** relativa **all'importo del credito maturato nel 2022, a pena di decadenza** dal diritto alla fruizione del **credito non ancora fruito**.

### **CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IMPIANTI SPORTIVI**

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi dell'energia termica ed elettrica, il Decreto in esame prevede l'incremento del fondo istituito dall'art. 1, comma 369, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018), al fine di **finanziare contributi a fondo perduto** per le **associazioni / società sportive dilettantistiche**, per le discipline sportive, per gli **enti di promozione sportiva** e per le **federazioni sportive**, anche nel settore paralimpico, che **gestiscono impianti sportivi e piscine**.

### **CONTRIBUTO ENERGIA A ENTI GESTORI DI SERVIZI A DISABILI**

È istituito un apposito fondo (€ 120 milioni per il 2022) destinato al riconoscimento di uno specifico contributo a favore di **ETS ed enti religiosi civilmente riconosciuti** che gestiscono **servizi sociosanitari e sociali** svolti in regime residenziale / semiresidenziale **rivolti a persone con disabilità**, per far fronte agli aumenti dei costi **dell'energia termica ed elettrica del terzo e quarto trimestre 2022**. L'agevolazione:

- **non è cumulabile** con il contributo riconosciuto agli ETS / organizzazioni / associazioni di cui all'art. 8, comma 2 di seguito illustrato;
- **è cumulabile** con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto;
- **non è tassata** ai fini IRPEF / IRES / IRAP e **non rileva** ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex art. 61, TUIR e delle "altre spese" deducibili ex art. 109, TUIR.

## CONTRIBUTO A ETS / ODV / APS / ONLUS PER ENERGIA E GAS

Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi di **energia e gas naturale** il Decreto in esame ha istituito un apposito fondo (€ 50 milioni per il 2022) destinato al riconoscimento di uno specifico contributo per i maggiori oneri sostenuti per **l'acquisto di energia elettrica e gas nel 2022**, a favore di:

- ETS iscritti al RUNTS;
- OdV / APS coinvolte nel processo di migrazione di cui all'art. 54, D.Lgs. n. 117/2017;
- ONLUS di cui al D.Lgs. n. 460/97, iscritte alla relativa anagrafe.

L'agevolazione:

- **non è cumulabile** con il contributo riconosciuto agli enti che gestiscono servizi a favore di disabili;
- **è cumulabile** con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto;
- **non è tassata** ai fini IRPEF / IRES / IRAP e **non rileva** ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex art. 61, TUIR e delle "altre spese" deducibili ex art. 109, TUIR.

## CONTRIBUTO A CINEMA / TEATRI / ISTITUTI E LUOGHI DI CULTURA

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi di **energia e gas naturale**, il Decreto in esame autorizza la spesa di € 40 milioni per il 2022 per finanziare uno **specifico contributo**, a favore di:

- sale teatrali / da concerto / cinematografiche;
- istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101, D.Lgs. n. 42/2004 (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali).

## BONUS ABBONAMENTO TRASPORTO PUBBLICO / FERROVIARIO

L'art. 35, DL n. 50/2022, c.d. "Decreto Aiuti", al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei prezzi dei prodotti energetici sulle famiglie, ha previsto, per il 2022, l'istituzione di un fondo finalizzato a riconoscere un **buono per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale** ovvero per i **servizi di trasporto ferroviario nazionale**.

L'agevolazione è riconosciuta (fino ad esaurimento) fino al 31.12.2022, per un ammontare pari al 100% della spesa sostenuta, nel limite **massimo di € 60**, a favore delle persone fisiche con un **reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000**. Ora con il Decreto in esame il predetto fondo è incrementato di € 10 milioni.

## BONUS CARBURANTE" IMPRESE TRASPORTO MERCI / PERSONE

Al fine di mitigare l'impatto del **rincaro dei prezzi dei carburanti**, il Decreto in esame autorizza la spesa di € 100 milioni da utilizzare a favore dei seguenti settori:

- **autotrasporto di merci** di cui all'art. 24-ter, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 504/95;
- **trasporto di persone su strada** resi ai sensi del D.Lgs. n. 285/2005, di autorizzazioni del Ministro delle Infrastrutture o autorizzazioni di Regioni / Enti locali ex D.Lgs. n. 422/97;
- **trasporto di persone su strada** resi ai sensi della Legge n. 218/2003 (noleggio di autobus con conducente).

**SCADENZARIO**  
*Mese di Ottobre*

<b>Lunedì 17 ottobre</b>
--------------------------

<b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE</b>	Liquidazione IVA riferita al mese di settembre e versamento dell'imposta dovuta.
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate a settembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate a settembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>RITENUTE ALLA FONTE CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate a settembre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
<b>RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI</b>	Versamento delle ritenute (21%) operate a settembre da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate a settembre relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);</li> <li>• utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel terzo trimestre per: <ul style="list-style-type: none"> <li>• partecipazioni non qualificate;</li> <li>• partecipazioni qualificate, derivanti da utili prodotti dal 2018.</li> </ul>
<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a settembre a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a settembre agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).

<b>RIPRESA VERSAMENTI SOSPESI SALE DA BALLO, DISCOTECHE</b>	<p>Versamento in unica soluzione, senza sanzioni e interessi, da parte dei soggetti esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo con domicilio / sede legale / sede operativa in Italia, le cui attività sono vietate / sospese dal 25.12.2021 al 31.3.2022 ai sensi dell'art. 6, comma 2, DL n. 221/2021, ossia sale da ballo, discoteche e locali assimilati, delle somme in scadenza nel mese di gennaio 2022 relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73 e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti d'imposta nel mese di dicembre 2021;</li> <li>• liquidazione IVA di dicembre 2021.</li> </ul>
<b>COMUNICAZIONE OPZIONE CESSIONE / SCONTO IN FATTURA</b>	<p>Termine ultimo per l'invio all'Agenzia delle Entrate della Comunicazione di opzione per la cessione del credito / sconto in fattura relativamente alle spese sostenute nel 2021 per interventi edili / di risparmio energetico per le quali è fruibile la detrazione (110% o misure "ordinarie") ovvero alle rate residue di detrazione non ancora fruite per spese sostenute nel 2020 da parte dei soggetti IRES / titolari di partita IVA tenuti a presentare il mod. REDDITI 2022 entro il 30.11.2022.</p>

**Martedì 25 ottobre**

<b>MOD. 730/2022</b>	<p>Consegna al CAF / professionista abilitato del mod. 730 integrativo da parte dei soggetti (dipendenti, pensionati o collaboratori) che, avendo già presentato il mod. 730/2022, intendono correggere errori che non incidono sulla determinazione dell'imposta ovvero che determinano un rimborso o un minor debito.</p>
<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI</b>	<p>Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a settembre (soggetti mensili) e al terzo trimestre (soggetti trimestrali), tenendo presenti le novità in vigore dall'1.1.2022, introdotte dall'Agenzia delle Dogane con la Determinazione 23.12.2021 e il "nuovo" termine di presentazione ripristinato in sede di conversione dal c.d. "Decreto Semplificazioni.</p>

**Venerdì 28 ottobre**

<b>BONUS LIBRERIE 2021</b>	<p>Termine ultimo per la presentazione (entro le ore 12:00) in via telematica, all'indirizzo Internet <a href="http://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/">taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/</a>, dell'istanza per la richiesta del "bonus librerie" spettante, con riferimento alle spese sostenute nel 2021, agli esercenti attività di commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati e di libri di seconda mano (codici Ateco 47.61 e 47.79.1).</p>
----------------------------	--

**Lunedì 31 ottobre**

<b>IVA DICHIARAZIONE TRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE OSS</b>	<p>Invio telematico della dichiarazione IVA OSS del terzo trimestre relativa alle vendite a distanza / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico (OSS).</p>
<b>IVA DICHIARAZIONE MENSILE E LIQUIDAZIONE IOSS</b>	<p>Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di settembre relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS).</p>

<b>IVA CREDITO TRIMESTRALE</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dell'istanza di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al terzo trimestre, utilizzando il mod. IVA TR.
<b>CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di settembre / terzo trimestre, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di settembre. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
<b>INPS AGRICOLTURA</b>	Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel terzo trimestre.
<b>MOD. 770/2022</b>	Invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. 770 relativo al 2021.
<b>CERTIFICAZIONE UNICA REDDITI NON DICHIARABILI NEL MOD. 730/2022</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d'imposta della Certificazione Unica 2022 contenente esclusivamente redditi 2021 non dichiarabili tramite il mod. 730/2022 (ad esempio, compensi corrisposti a lavoratori autonomi titolari di partita IVA).
<b>DOMANDA ISCRO 2022</b>	Termine ultimo per la presentazione all'INPS della domanda per accedere all'indennità straordinaria di continuità reddituale (ISCRO) riconosciuta a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo.